

Edizione di sabato 18 Gennaio 2020

IMPOSTE SUL REDDITO

Gli oneri si detraggono solo se tracciati

di **Laura Mazzola**

CONTENZIOSO

La validità della notifica a mezzo posta nel processo tributario

di **Luigi Ferrajoli**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Accordo di libero scambio Italia-Singapore: chiarimenti dalle Dogane

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CONTENZIOSO

Violazioni dei principi europei: procedure e conseguenze

di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Tax credit fondazioni di origine bancaria: la percentuale per il 2019

di **Gennaro Napolitano**

RASSEGNA RIVISTE

Le tipologie di redditi realizzabili dalle società semplici immobiliari

di **Sandro Cerato**

IMPOSTE SUL REDDITO

Gli oneri si detraggono solo se tracciati

di **Laura Mazzola**

La **detrazione** dall'imposta lorda degli **oneri**, a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con **versamento bancario o postale**, ovvero per mezzo di **altri sistemi di pagamento tracciabili**.

Tale novità, introdotta dal [comma 679](#), articolo unico, della **Legge di bilancio 2020**, prevede la **detrazione, nella misura del 19%**, a condizione che gli oneri indicati nell'[articolo 15 Tuir](#) siano **pagati con strumenti tracciati**.

Rientrano nel **novero di tali oneri** (elenco non esaustivo):

- gli **interessi passivi**, e relativi accessori, corrisposti **in dipendenza di mutui ipotecari** contratti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i **compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare** in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le **spese sanitarie**;
- le **spese veterinarie**;
- le **spese funebri**;
- le **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria**;
- le **spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione;
- i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
- le **erogazioni liberali**;
- le spese sostenute per l'**iscrizione annuale** e l'**abbonamento**, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, **ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi**;
- i **canoni di locazione** derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli **studenti iscritti ad un corso di laurea**;
- i **canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale**;
- le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza**;
- le **spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**.

Il successivo [comma 680](#) prevede, però, due **eccezioni** alla regola generale del pagamento con

strumenti tracciati; in particolare, possono continuare ad essere **pagati in contanti**:

- gli **acquisti di medicinali e di dispositivi medici**;
- le **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

In merito poi alla **misura delle detrazioni**, la Legge di bilancio, con il [comma 629](#), ha aggiunto i [commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'articolo 15 Tuir](#).

Tali disposizioni prevedono la detrazione degli oneri:

- per l'**intero importo**, se il **reddito complessivo non eccede 120.000 euro**;
- per la **parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro**, se il **reddito complessivo è superiore a 120.000 euro**. Ne discende che la quota di detraibilità spettante, per redditi oltre 240.000 euro, è pari a zero.

Nessuna rimodulazione è prevista **per gli interessi passivi su prestiti e mutui**, di cui all'[articolo 15, comma 1 lett. a\) e b\)](#), e [comma 1-ter](#), Tuir, e per le **spese mediche**, di cui all'[articolo 15, comma 1, lett. c\)](#), Tuir.

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

La validità della notifica a mezzo posta nel processo tributario

di **Luigi Ferrajoli**

Nel nostro ordinamento, in materia di **notificazione**, coesistono diverse norme, applicabili a seconda dell'ambito di riferimento.

In via generale, sotto il profilo disciplinato dal **codice di procedura civile**, l'[articolo 137, comma 1, c.p.c.](#) **prevede che le notificazioni**, quando non è disposto altrimenti, debbano essere **eseguite dall'ufficiale giudiziario**, su **istanza di parte** o su **richiesta del pubblico ministero** o del cancelliere. Il secondo comma della norma in esame stabilisce che *“l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante **consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi**”*.

In aggiunta a tale disposizione, l'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) esplicita **che la notificazione degli avvisi e degli altri atti** che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli [articoli 137 e seguenti c.p.c.](#), tuttavia con determinate modifiche inerenti le modalità di espletamento dell'incombente, con l'individuazione dei **messi comunali**.

Ulteriormente, per quanto concerne specificamente **il processo tributario**, le notificazioni sono disciplinate dall'[articolo 16 D.Lgs. 546/1992](#), il quale prevede, al **comma 2** *“che le stesse debbano essere fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto **disposto dall'articolo 17**”* e al **comma 3** *“anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto”*.

Tale mezzo di notifica è definito **notificazione diretta**.

La **notifica si considera effettuata**, fatta salva l'ipotesi di consegna in **mani proprie**, nel domicilio eletto o, in mancanza, **nella residenza** o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, ai sensi dell'[articolo 17](#) del medesimo decreto.

La **Corte di Cassazione** si è occupata più volte di problematiche inerenti la fattispecie della notifica a mezzo del **servizio postale**; sul punto si segnala l'interessante principio espresso nella [sentenza n. 9795/2018](#), secondo cui *“nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l'atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della **spedizione diretta a mezzo piego raccomandato**, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai **fini della validità della notificazione**, nel caso di consegna del plico a persona diversa del destinatario, non sono quelle previste dall'articolo 139 c.p.c., bensì quelle previste dal **regolamento**”*.

postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non sia ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, **debitamente consegnato nel domicilio eletto**, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di **falso, l'assoluta estraneità della persona** che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare” e **l'occasionalità della presenza**, in casa propria, del consegnatario.

Con l'[ordinanza n. 30542 del 22.11.2019](#), la Suprema Corte ha ulteriormente specificato che, nel caso di notifica a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbano risultare dall'avviso di ricevimento sono **quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria**.

Sul punto la Corte ha confermato la tesi dell'Ufficio. Infatti, **dall'esame dell'avviso di ricevimento dell'atto impositivo**, allegato al ricorso, era emerso che la notifica era stata effettuata al domicilio dichiarato dal destinatario, nelle mani di un soggetto identificatosi “**domiciliatario**” del liquidatore della società ricorrente.

Nel caso di notificazione **a mezzo del servizio postale**, come confermato dalla Corte di Cassazione, la **relata di notifica fa fede fino a querela di falso** per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la **dichiarazione del ricevente**, secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una **presunzione semplice** di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario superare allegando e provando il contrario ([Cass. Civ. sent. n. 26134/2016](#) e [Cass. Civ. 14865/2012](#) secondo cui: “*Deve considerarsi valida la notifica di una cartella esattoriale a persona giuridica eseguita a mani di una impiegata della società e quindi addetta alla sede. L'amministrazione non è tenuta, in sede di consegna del plico, a cercare nella sede il legale rappresentante o a verificare che il consegnatario fosse un dipendente. Infatti, l'art. 145 c.p.c. non richiede la previa ricerca, presso la sede della società, del suo legale rappresentante; ai fini della regolarità della notificazione basta che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che può risultare anche dall'incarico – eventualmente provvisorio o precario – di ricevere la corrispondenza*”).

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA: STRUMENTI DI ANALISI E MODELLI COMUNICATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Accordo di libero scambio Italia-Singapore: chiarimenti dalle Dogane

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Con la [Decisione \(UE\) 2019/1875](#) del Consiglio dell'8 novembre 2019 è stato approvato il testo **dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, entrato in vigore il 21 novembre 2019**; l'accordo si pone come obiettivi la **liberalizzazione** e la **facilitazione degli scambi commerciali** e degli investimenti tra le parti.

Si ricorda che, **dal punto di vista operativo**, gli accordi tra l'Unione europea e un Paese terzo si concretizzano in una **riduzione o in un'esenzione dei dazi all'importazione**, per i prodotti identificati come **originari di una delle parti** coinvolte. Le disposizioni in materia di origine preferenziale della merce vengono dettate dal combinato disposto del nuovo Codice Doganale dell'Unione europea, in vigore dal 1° maggio 2016 ([Regolamento UE 952/2013, sezione 2 articoli 64–66](#)) e dai successivi Regolamenti ([Regolamento Delegato UE 2446/2015](#) e [Regolamento di Esecuzione UE 2447/2015](#)).

In altri termini, le preferenze tariffarie sono concesse in modo reciproco dai Paesi contraenti, **mediante la creazione di un'area di libero scambio** che consente:

- al soggetto che effettua l'importazione, di beneficiare di una **riduzione o esenzione daziaria**;
- all'esportatore di conseguire vantaggi strategici e la possibilità di rendersi più competitivo sul mercato del Paese terzo aderente all'accordo stesso.

I **singoli accordi di libero scambio**, sottoscritti dall'Unione europea con i diversi Paesi firmatari, **dettano la normativa di applicazione per l'ottenimento dell'origine preferenziale** della merce: tali disposizioni regolano, tra gli altri, l'**elenco delle lavorazioni o trasformazioni** alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario.

Con la [Nota n. 207934 del 10 dicembre 2019](#) l'Agenzia delle dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle **regole e procedure**, disposte dal **protocollo 1 dell'Accordo, relative alla nozione di prodotti originari**.

La **determinazione del carattere originario dei prodotti** va ricondotta, in via preliminare, ai principi generali di **"prodotti interamente ottenuti"** (articolo 4, protocollo 1 dell'Accordo) e **"sufficientemente lavorati"** (articolo 5, protocollo 1 dell'Accordo).

In **deroga ai principi e alle regole dell'origine**, viene inoltre prevista una forma di **cumulo bilaterale (articolo 3 del protocollo 1)**: sono **definiti originari di una parte** i prodotti ottenuti in quella parte **incorporando materiali originari dell'altra parte**, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate **consistano in operazioni più complesse**, di quelle da ricondursi alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti, elencate nell'articolo 6. Si **considerano operazioni "insufficienti"** a conferire il carattere di prodotti originari, **ad esempio**:

- le operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il deposito;
- la scomposizione e composizione di confezioni;
- il lavaggio, la pulitura; spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- la stiratura e pressatura di tessuti e articoli tessili.

Le Dogane ricordano che, ai fini dell'effettiva attribuzione dell'origine preferenziale, dovranno comunque prevedersi **analitiche e approfondite valutazioni sulle disposizioni contenute nelle regole di lista specifiche del prodotto**, che descrivono la lavorazione o la trasformazione che i materiali non originari devono subire, **in base alla loro classificazione doganale**, affinché il prodotto finale possa ottenere lo **status originario preferenziale** (elencate nell'allegato B del Protocollo 1).

I prodotti originari dell'Unione importati a Singapore e, in via di reciprocità, i prodotti originari di Singapore importati nell'Unione, beneficiano del trattamento tariffario preferenziale su **presentazione di una "dichiarazione di origine"** che potrà essere rilasciata su **una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale** utile a descrivere le merci in modo sufficientemente dettagliato **da consentirne l'identificazione**. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione (o di Singapore) e se soddisfano le altre prescrizioni del Protocollo.

Possono rilasciare una dichiarazione di origine i seguenti soggetti:

1. nell'Unione:

- **un esportatore autorizzato** (ai sensi dell'articolo 18 del Protocollo);
- **oppure un qualsiasi esportatore**, a condizione che la spedizione sia costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale **non superi 6.000 euro**.

2. a Singapore, un esportatore che:

- sia **registrato** presso l'autorità competente, **abbia ricevuto un Unique Entity Number (UEN)** e ottemperi alle disposizioni normative concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine (vigenti a Singapore).

Il citato **articolo 18** prevede che, **per l'ottenimento dello status di esportatore autorizzato**,

l'esportatore richiedente debba offrire tutte le **garanzie necessarie all'accertamento del carattere originario** dei prodotti e del soddisfacimento degli altri requisiti del Protocollo. Si evidenzia che tra i requisiti, come già previsto nell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea, **non è richiesta la frequenza delle esportazioni**.

L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà comunque essere pronto a presentare, in sede di controllo, tutti i **documenti giustificativi atti a comprovare il carattere originario dei prodotti** in questione, oltre al soddisfacimento degli altri requisiti dell'Accordo.

Si segnala, infine, che **la dichiarazione deve essere resa secondo apposita formulazione**, contenuta nell'allegato E del Protocollo; la dichiarazione avrà un periodo di **validità di dodici mesi** dalla data di rilascio, come stabilito dall'**articolo 19**.

Master di specializzazione

**ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI
PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Violazioni dei principi europei: procedure e conseguenze

di **Angelo Ginex**

In via generale, il **contrasto** di una **norma interna** con una norma o un principio di diretta applicabilità del **diritto europeo** può condurre all'**annullamento** di un **atto di accertamento** o anche solo ad una parte di esso.

Sul punto, è opportuno evidenziare che le contestazioni relative alle **violazioni** dei **principi europei** devono essere **avanzate** secondo le modalità ordinarie, ossia innanzi alle **Commissioni tributarie** e alla **Corte di Cassazione**, sin dal **ricorso introduttivo**.

Con riguardo alle **conseguenze** giuridiche della **violazione** del **diritto europeo**, occorre distinguere a seconda che essa riguardi specificamente il **diritto UE** o il **diritto CEDU**.

Nel **primo caso**, le **norme** hanno una **efficacia immediata** e **diretta** nell'ordinamento degli Stati membri, giacché esse vincolano tutti i soggetti che sono chiamati ad applicarle, sebbene **non** sia consentito un **ricorso giurisdizionale diretto** del cittadino davanti alla **Corte di Giustizia**, fatta eccezione per gli atti emanati dagli organi dell'UE.

Nel **secondo caso**, invece, le **norme** e i **principi** sono **costituzionalmente interposti**, sicché solo la **Corte Costituzionale**, in ossequio all'[articolo 117 Cost.](#), può stabilire l'**incompatibilità** della **norma interna** con la **CEDU**, sancendone l'eventuale incostituzionalità.

Inoltre, trattasi di un sistema che consente ai cittadini degli Stati aderenti di **ricorrere** in via **diretta** alla **Corte di Strasburgo**, a **condizione** però che siano stati **esperiti tutti i gradi di ricorso** contemplati dalla giurisdizione nazionale.

Alla luce di quanto innanzi, quindi, il **ricorso** alla **Corte EDU** si configura in due stadi, uno **nazionale** ed uno **europeo**, con la conseguenza che il difensore tributario deve tener conto delle **preclusioni processuali** tanto con riguardo ai tre gradi di giudizio nazionali quanto a quelle specificamente previste dalla giurisdizione CEDU.

Con riferimento, invece, alla procedura per accedere alla **CGUE**, mette conto rilevare che l'**articolo 267 TFUE** ne consente il ricorso esclusivamente a seguito di **rinvio pregiudiziale** operato dal **giudice nazionale**, attribuendo alla stessa solo una funzione interpretativa del diritto UE.

Venendo allo specifico ambito tributario, nell'impugnare un atto di accertamento per **incompatibilità** della norma nazionale con il **diritto UE**, il difensore deve considerare se:

- l'**incompatibilità** è **evidente** e chiedere conseguentemente la **disapplicazione** della **norma interna**, in ragione della **supremazia** del **diritto comunitario** rispetto a quello nazionale;
- l'**incompatibilità** è **dubbia** e chiedere quindi al giudice di **rinvviare** gli atti alla **CGUE** per dirimere il dubbio interpretativo in questione.

Sul punto, va altresì rilevato che il citato **rinvio** può essere **facoltativo** o **obbligatorio**, a seconda che debba essere operato dal giudice di merito o da quello di legittimità.

Ed invero, nel caso di **CTP** o **CTR**, il **rinvio** alla **CGUE** è **facoltativo**, posto che il giudice può ritenere irrilevante la questione, non sussistendo in questa ipotesi l'obbligo di motivare il mancato rinvio; nel caso in cui, invece, ritenga fondata la pregiudiziale europea, allora dovrà emettere una **ordinanza di rimessione** degli atti alla CGUE.

Di contro, per la **Corte di Cassazione** sussiste un **obbligo** di effettuare il **rinvio** alla **CGUE**, qualora ritenga che la questione sia fondata, mentre in caso contrario sarà tenuta a motivare specificamente il rigetto, ferma restando la **possibilità** del difensore rimasto soccombente in tale giudizio di **adire la Corte EDU**, restandogli invece preclusa un'azione interpretativa da parte della Corte di Giustizia.

Tanto premesso, appare opportuno analizzare il *modus procedendi* che il **difensore tributario** potrebbe adottare nello spiegare le proprie difese nel caso in cui ravvisi un **contrasto** tra una **norma italiana** ed un principio sancito dalla **CEDU**. In particolare:

- **in via principale**, può chiedere al giudice una **interpretazione convenzionalmente o eurounitariamente orientata** della **norma italiana**;
- **in subordine**, qualora ciò non sia possibile, può chiedere al giudice di **disapplicare** la **norma interna** per **contrasto** con il **diritto UE** o, ancora, chiedere di **rimettere** gli atti alla **Corte di Giustizia**, qualora il giudicante abbia espresso riserve circa l'effettivo contrasto con il diritto UE;
- **in ulteriore subordine**, può domandare la **rimessione** degli atti alla **Corte Costituzionale**, al fine di verificare la legittimità costituzionale della norma interna in contrasto con la CEDU.

In conclusione, è di tutta evidenza come il difensore tributario, per un verso, debba indicare **sin dal ricorso introduttivo** dinanzi al competente organo nazionale **eventuali violazioni del diritto europeo**; per altro verso, deve saper ben attingere agli strumenti di tutela apprestati dal diritto europeo, al fine di non incorrere in eventuali **preclusioni processuali**.

Master di specializzazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: SELEZIONE, ACCERTAMENTO E DIFESA DEL CONTRIBUENTE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Tax credit fondazioni di origine bancaria: la percentuale per il 2019

di Gennaro Napolitano

La **percentuale** in base alla quale deve essere determinato il **credito d'imposta** spettante per l'anno **2019** alle **fondazioni di origine bancaria (FOB)**, in relazione ai **versamenti** effettuati al **Fondo Unico Nazionale (FUN)** entro il **31 ottobre 2019**, è pari al **46,40%**. A stabilirlo è il **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate del **3 dicembre 2019**.

Nell'ambito della normativa del comparto **no profit**, gli [articoli 61 e seguenti](#) del **D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore)** dettano la disciplina dei **Centri di servizio per il volontariato (CSV)**, il cui stabile **finanziamento** è assicurato attraverso l'istituzione del **Fondo Unico Nazionale (FUN)** alimentato dai **contributi annuali** delle **fondazioni di origine bancaria (FOB)** di cui **D.Lgs. 153/1999**, ed amministrato dall'**Organismo Nazionale di Controllo (ONC)** in conformità alle norme dello stesso **D.Lgs. 117/2017**.

In particolare, ciascuna **fondazione di origine bancaria** è tenuta a destinare **ogni anno** al **FUN** una **quota** non inferiore al **quindicesimo** del **risultato** della **differenza** tra l'**avanzo** dell'esercizio meno l'**accantonamento a copertura** dei disavanzi pregressi, alla **riserva obbligatoria** e l'importo minimo da destinare ai **settori rilevanti** ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettere c\) e d\), D.Lgs. 153/1999](#). Le **FOB** calcolano **ogni anno**, in sede di **approvazione** del **bilancio di esercizio**, le somme dovute e le versano al **FUN** entro il **31 ottobre** dell'anno di approvazione del bilancio. Le fondazioni, inoltre, sono tenute a versare al **FUN** i **contributi integrativi** deliberati dall'**ONC** e possono in ogni caso versare allo stesso fondo **contributi volontari**.

Il **comma 6** dell'[articolo 62 D.Lgs. 117/2017](#) prevede che, **a decorrere dal 2018**, per le **somme** che vengono versate al **Fondo Unico Nazionale**, alle **fondazioni di origine bancaria** è riconosciuto **annualmente** un **credito d'imposta** pari al **100%** dei **versamenti effettuati**, fino a un massimo di 15 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi.

Le **disposizioni attuative** del **credito d'imposta** in esame sono state adottate con il **D.M. 04.05.2018** (*adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*), il cui **articolo 3, comma 1**, stabilisce espressamente che, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le **fondazioni di origine bancaria** devono effettuare i **versamenti** al **Fondo Unico Nazionale** entro il **31 ottobre** di ciascun anno.

Entro il 20 novembre, poi, l'**Organismo nazionale di controllo** deve **trasmettere** all'Agenzia

delle entrate, con **modalità telematiche**, l'**elenco** delle fondazioni per le quali lo stesso **ONC** ha preventivamente verificato l'effettuazione del versamento, con i relativi codici fiscali e importi.

Entro trenta giorni dalla trasmissione dell'elenco, l'Agenzia delle entrate, sulla base del **rapporto** tra l'ammontare delle **risorse stanziare** e l'ammontare complessivo dei **versamenti** al **FUN** comunicati dall'Organismo Nazionale di Controllo, rende nota **annualmente**, con **provvedimento** direttoriale, la **misura percentuale** in base alla quale è determinato il **credito d'imposta**. Entro lo stesso termine, l'Agenzia comunica a ciascuna fondazione finanziatrice e, per conoscenza, all'ONC, l'ammontare del **credito** spettante a ciascuna fondazione.

Pertanto, con il **provvedimento** dello scorso 3 dicembre, l'Agenzia delle entrate, sulla base del **rapporto** tra l'ammontare delle **risorse stanziare** per il 2019 (10 milioni di euro) e l'importo complessivo dei **versamenti effettuati** dalle fondazioni al **FUN** entro il **31 ottobre 2019** (21.548.551,92 euro), ha stabilito che la **percentuale** in base alla quale è determinato l'ammontare del **credito d'imposta** spettante a ciascuna FOB per l'anno 2019 è pari al **46,40%**.

Il **tax credit** è utilizzabile **solo** in **compensazione**, nei limiti dell'importo riconosciuto, presentando il **modello F24 esclusivamente** mediante **servizi telematici** resi disponibili dall'**Agenzia delle entrate**, pena il **rifiuto** dell'operazione di **versamento**.

Al credito d'imposta **non si applicano** i **limiti di compensabilità** previsti dall'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e dall'[articolo 34 L. 388/2000](#).

Per l'utilizzo in **compensazione** nel **modello F24** deve essere utilizzato il **codice tributo "6893"** (istituito con la [risoluzione AdE 101/E/2018](#)).

Il credito deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Il **credito d'imposta**, inoltre, può essere **ceduto** dalle **fondazioni finanziatrici**, in **esenzione** dall'**imposta di registro**, nel rispetto delle disposizioni di cui agli [articoli 1260 e seguenti cod. civ.](#) e dopo che l'Agenzia delle entrate abbia determinato la percentuale di riconoscimento dell'agevolazione, a **intermediari bancari, finanziari e assicurativi** ed è **utilizzabile** dal **cessionario** alle medesime **condizioni** applicabili al **cedente**. Dell'avvenuta **cessione** è data **comunicazione** all'**Organismo Nazionale di Controllo**.

Master di specializzazione

L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

Le tipologie di redditi realizzabili dalle società semplici immobiliari

di **Sandro Cerato**

Articolo tratto da “Consulenza immobiliare n. 21/2019?”

La società semplice rappresenta una particolare tipologia di società di persone che, a norma dell'articolo 2249, cod. civ., non può avere per oggetto sociale l'esercizio di un'attività commerciale e, di conseguenza, non produce reddito d'impresa: a differenza delle società di persone commerciali – il cui reddito da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa – il reddito della società semplice mantiene la natura della categoria in cui lo stesso è classificabile: l'articolo 6, D.P.R. 917/1986, prevede, infatti, che il reddito realizzato dalla società semplice deve essere qualificato in base alle singole categorie reddituali da cui esso proviene, ovvero deve essere determinato secondo le regole del D.P.R. 917/1986 (applicabili alle persone fisiche), sommando i redditi appartenenti a ciascuna categoria (a esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva), al netto degli oneri deducibili. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “Consulenza immobiliare n. 21/2019?”](#)

Iva e indirette

Lo sconto fattura per le detrazioni sugli immobili *di Leonardo Pietrobon*

Irpef-Ires

La fiscalità degli immobili nel reddito di lavoro autonomo *di Sandro Cerato*

Società immobiliari

Le tipologie di redditi realizzabili dalle società semplici immobiliari *di Sandro Cerato*

Privati

La locazione breve gestita su portali *on line* non presuppone l'esercizio di attività d'impresa *di Edoardo Monaco*

Legale

L'interposizione fittizia di persona nelle procedure esecutive immobiliari *di Alessandro Biasioli*

Catasto

Rilascio del permesso di costruire in zona agricola a uno lap *di Luigi Cenicola*

Tributi minori

Le regole per il saldo Imu e Tasi 2019: scadenze e verifica delle aliquote *di Fabio Garrini*

Accertamento

Il lusso nella prima casa *di Gianfranco Antico e Maurizio Tozzi*

Osservatorio



CONSULENZA IMMOBILIARE

IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4% anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



ABBONATI ORA